

Coordinamento editoriale: Francesca Biondi (Università di Milano), Valeria Marcenò (Università di Torino)

Redazione: Stefania Leone (Università di Milano), Benedetta Liberali (Università di Milano), Francesco Pallante (Università di Torino), Mia Caielli (Università di Torino).

Comitato scientifico: Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza), Bianca Beccalli (Università di Milano), Mauro Barberis (Università di Trieste), Giuditta Brunelli (Università di Ferrara), Eva Cantarella (Università di Milano), Emilio Dolcini (Università di Milano), Yasmine Ergas (Columbia University), Alessandra Facchi (Università degli Studi di Milano), Luigi Ferrajoli (Università Roma Tre), Marcello Flores d'Arcais (Università di Siena), Maurizio Fioravanti (Università di Firenze), Enrico Grosso (Università di Torino), Letizia Mancini (Università degli Studi di Milano), Andrea Pugiotto (Università di Ferrara), Marco Ruotolo (Università degli Studi Roma Tre), Francesca Zajczyk (Università di Milano-Bicocca).

I diritti umani non sono astratte prove di sentimentalismo umanitario. Hanno, dalla loro parte, grandi visioni del mondo e concezioni filosofiche. Ma queste non sarebbero che esercitazioni o elucubrazioni teoriche se non si fossero incarnate in potenti movimenti sociali di rivendicazione di libertà e giustizia.

Si è trattato d'una storia plurisecolare della libertà come liberazione. I suoi protagonisti concreti sono state le forze di coloro che stavano al basso della piramide sociale, non avendo, quelli che stavano in alto, bisogno di diritti, poiché a loro bastavano i poteri. Si è trattato anche della storia dell'uguaglianza. Senza uguaglianza, infatti, i diritti cambiano natura: per coloro che stanno in alto, diventano privilegi e, per quelli che stanno in basso, carità; ciò che è giustizia per i primi è ingiustizia per i secondi; la solidarietà si trasforma in invidia sociale; le istituzioni, da luoghi di protezione e integrazione, diventano strumenti di oppressione e divisione. Senza uguaglianza, il regime dei diritti – la democrazia – diventa oligarchia: i diritti di partecipazione politica diventano armi nelle mani di gruppi potere, e i diritti sociali diventano concessioni condizionate al beneplacito di chi è nelle condizioni di poterne fare meno. Di questa funzione emancipatrice dei diritti umani si è in gran parte persa la consapevolezza. E ciò è potuto accadere proprio in conseguenza della loro diffusione, che ha messo in secondo piano il loro diverso significato, e ne ha fatto perdere la forza contestatrice delle situazioni e delle istituzioni della disuguaglianza. Oggi, però, di fronte al riapparire di profonde divisioni e di gravi discriminazioni nelle compagini umane, derivanti da cause complesse, occorre riprendere i discorsi sui diritti rimettendo in primo piano il loro significato originario.

Questa è la prospettiva della Collana di studi che si propone: un approfondimento dello studio dei diritti umani nelle situazioni della vita in cui singoli individui e gruppi sociali (detenuti, ammalati, portatori di handicap, emigrati, minoranze d'ogni genere) soffrono discriminazioni a causa delle loro particolarità individuali e della loro posizione nella organizzazione sociale.

La Collana comprende distinti contributi scientifici suddivisi in tre sezioni: atti di seminari e convegni (ATTI), raccolte di materiali e commenti all'ordinamento e alle novità legislative (FATTI) e studi monografici (SAGGI).

Tutti i volumi pubblicati saranno sottoposti a un processo di peer review che ne attesta la validità scientifica.



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli ne massimizza la visibilità e favorisce la facilità di ricerca per l'utente e la possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

http://www.francoangeli.it/come_publicare/pubblicare_19.asp

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

A cura di
Marina Brambilla,
Marilisa D'Amico,
Valentina Crestani,
Costanza Nardocci

GENERE, DISABILITÀ, LINGUAGGIO

Progetti e prospettive a Milano

IDN
I DIRITTI
NEGATI

RICERCHE

Collana diretta da
Gustavo Zagrebelsky
e Marilisa D'Amico

FrancoAngeli 

Il volume è stato pubblicato con i fondi del progetto di ricerca DIR-LING+ (bando competitivo SEED 2019 dell'Università degli Studi di Milano).

Isbn: 9788835133421

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Publicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

LINGUAGGIO, COSTITUZIONE E DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Marilisa D'Amico

SOMMARIO: 1. Premessa: «*La lingua italiana non può essere cambiata con un puro atto di volontà ...*», ma «*senza forzature*» si può «*evitare di riprodurre nella lingua il pensiero sessista e formare nuove abitudini linguistiche*». - 2. La Costituzione parla al maschile ma indirizza all'uso di un linguaggio non discriminatorio. - 3. I principali interventi normativi e amministrativi volti ad imporre l'utilizzo di parole non discriminatorie nel linguaggio pubblico. - 4. Una postilla: l'impegno dell'Università degli Studi di Milano per un linguaggio paritario. - 5. Considerazioni conclusive: oltre "il buon padre di famiglia".

1. Premessa: «*La lingua italiana non può essere cambiata con un puro atto di volontà ...*», ma «*senza forzature*» si può «*evitare di riprodurre nella lingua il pensiero sessista e formare nuove abitudini linguistiche*»¹

Il tema non è nuovo. Già nel 1987, con il saggio allora rivoluzionario di Alma Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, redatto per la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra donna e uomo, era stata posta all'attenzione pubblica e del legislatore l'importante e affatto secondaria questione degli effetti del linguaggio, non solo comune ma anche istituzionale, sulla parità di genere.

1. Citazione dalle *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, allegata al saggio *Il sessismo nella lingua italiana*, a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, Roma, 1987.

D'altra parte, tornando ancora più indietro nel tempo, è emblematico il fatto che quando Olympe de Gouges volle porsi in polemica con l'assenza di considerazione della questione femminile nell'elaborazione della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789, affidò le proprie rivendicazioni ad un immaginario documento alternativo tutto declinato al femminile: *Declaration des droits de la femme et de la citoyenne*². Naturalmente, il proposito di Olympe de Gouges non era certo quello di rivendicare un uso non discriminatorio delle parole, ma attraverso le parole la scrittrice rivendicava l'inclusione delle donne nel godimento effettivo dei diritti, denunciando come si stessero ricostruendo le fondamenta della democrazia a partire da una visione ristretta della società, che tagliava fuori il genere femminile³.

Alma Sabatini scrive il suo contributo in un contesto ben diverso, nella cornice della Costituzione e di una legislazione in qualche modo "a buon punto" nella garanzia e nella promozione dell'uguaglianza, ma allo stesso tempo ben consapevole del fatto che il percorso richiedesse di portarsi ancora più avanti, sul terreno giuridico-sostanziale⁴ e su quello culturale. Le sue riflessioni sono, purtroppo, di perdurante attualità.

In modo molto lucido, la linguista si pone infatti i dubbi che ci poniamo ancora oggi, cogliendo le ragioni più profonde delle resistenze che venivano opposte ad un progresso che passasse anche attraverso un modo diverso di riferirsi, tanto nel parlato comune quanto nella comunicazione istituzionale, alla componente femminile e maschile della società.

Si tratta di resistenze che, nonostante i tentativi, pur sporadici e forse poco convinti, di dare seguito a quelle riflessioni e alle stesse Raccomandazioni allegate al saggio, permangono oggi quasi intatte. Ancora adesso si obietta a coloro che promuovono un aggiornamento, in senso maggiormente conforme al principio di uguaglianza, del linguaggio istituzionale, giuridico e amministrati-

2. O. de Gouges, *Declaration des droits de la femme et de la citoyenne*, 1791.

3. Parla di "cittadinanza escludente" E. Stradella, *Multiculturalismo e diritti delle donne: una riflessione, nella prospettiva del costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2021, p. 164 ss.

4. Basti pensare che di lì a pochi anni sarebbero state approvate le prime azioni positive attuative del principio di uguaglianza sostanziale, passaggio fondamentale senza il quale il progresso verso l'emancipazione femminile sarebbe rimasto senza dubbio bloccato.

vo *in primis*, che si tratta di un problema di poco conto, a ragionare del quale si finisce per oscurare quelli “seri”: la disparità sul lavoro, salariale e di progressione in carriera, il ruolo ancora subalterno delle donne nei rapporti familiari, la violenza di genere; così come si obietta che in fondo l’uso al maschile dei termini che indicano le professioni non è certo finalizzato a discriminare le donne, trattandosi, semplicemente, di una forma *neutra*, che mira ad indicare il ruolo e non la persona. Ancora, si dice, la femminilizzazione dei nomi è una forzatura, una rottura delle tradizioni linguistiche con effetti quasi “disturbanti”.

Sono queste considerazioni che – è giusto sottolinearlo e porlo come elemento di ulteriore riflessione – non provengono solo da uomini, ma anche da donne. Non può anzi sottacersi l’impressione che, talvolta, per le donne che abbiano raggiunto ruoli apicali, la declinazione al femminile della propria carica possa significare *svilirne* il peso. Come se solo se al maschile, e proprio perché al maschile, una posizione possa essere davvero di prestigio.

Queste riflessioni risultano attualissime, nonostante siano trascorsi quasi 25 anni dalla pubblicazione di quel lavoro. I risultati conseguiti in questo arco temporale sul terreno della parità di genere sono innegabili e considerevoli⁵; ma a queste conquiste ha faticato ad accostarsi un adeguamento sul piano lessicale del diritto, degli atti amministrativi e più in generale delle forme comunicative delle istituzioni tutte.

5. In letteratura, si consenta il rinvio, tra i molti, a M. D’Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e Diritti delle donne*, Raffaello Cortina, Milano, 2020; M. D’Amico, S. Leone, (a cura di), *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, Giuffrè, Milano, 2017; M. Cartabia, *Attuare la Costituzione: la presenza femminile nelle Istituzioni*, in M. D’Amico, S. Leone, (a cura di), *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, Giuffrè, Milano, p. 13 ss.; G. Brunelli, *Donne e Politica*, il Mulino, Bologna, 2006. La letteratura in tema di linguaggio sessista e discriminatorio rimane invece ancora limitata. Da ultimo, si segnala A.L. Somma, G. Maestri (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana. Trent’anni dopo Alma Sabatini*, Blonk, Pavia, 2020; si veda, anche, S. Baldin, *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio*, in *GenIUS*, 2016; B. Pezzini, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in L. Morra, B. Pasa (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 201 ss. Importanti, sul tema, le riflessioni di C. Robustelli, tra i cui scritti si segnala, in particolare, R. Zaccaria (a cura di), *Pari trattamento linguistico di uomo e donna, coerenza terminologica e linguaggio giuridico*, in *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei Deputati, Roma, 2012, p. 181 ss.

È noto come la lingua identifichi, forse più di ogni altro fattore, la cultura di una comunità. E si dirà che forzarne il cambiamento sia sbagliato in sé, proprio perché la cultura di un popolo non può essere condizionata dall'alto, ma evolve secondo regole di cambiamento spontanee e non governabili. In realtà di questo tema – in una prospettiva anche più ampia – molto si potrebbe discutere: può il legislatore farsi carico di innescare cambiamenti culturali?

È un fenomeno che per vero conosciamo. Si pensi, per rimanere su terreno della parità di genere, alla vicenda delle quote in materia elettorale. Queste misure furono adottate per la prima volta negli anni '90 del secolo scorso dal Parlamento, quando a presiedere la Camera dei deputati era Nilde Iotti. La società non era forse pronta, allora, a comprendere ed accettare questo meccanismo impositivo, che si proponeva di promuovere l'uguaglianza anche in politica mediante una forzatura, una rottura delle prassi in atto nelle dinamiche dei partiti politici. Il legislatore ritenne però ugualmente di intervenire, anche al fine di dare un impulso forte alle dinamiche interne ai partiti e in qualche modo, specularmente, anche al fine di "incoraggiare" le donne a pretendere maggiori spazi nella sfera pubblica. In un primo momento, quelle norme furono però dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, con una sentenza molto severa⁶, che dava degli artt. 3 e 51 Cost. una lettura riduttiva. Quella decisione, in qualche modo, rifletteva il sentire di una larga parte della società.

Ma come negare – ed è questo il profilo che qui conta della vicenda richiamata – che proprio grazie a quella audace iniziativa legislativa e alla discussione aperta dalle stesse pronunce della Corte costituzionale, che nel 2003 adottò una decisione di segno opposto, si sia fatta strada una diversa percezione del problema nella società? Oggi le norme finalizzate a promuovere l'elezione di donne nelle Assemblee elettive sono *accettate* e i cittadini si sono abituati all'idea di poter votare sia per donne sia per uomini⁷. Si può peraltro notare, riallacciandoci al tema oggetto di queste considerazioni, che mentre durante i primi anni della loro sperimentazione le misure antidiscriminatorie di cui stiamo parlando sono state presentate nel discorso pubblico con l'espressione, assai discutibile e fuorviante, "quote

6. Corte cost. sent. n. 422 del 1995.

7. Si pensi, in questo senso, soprattutto al meccanismo della c.d. doppia preferenza di genere, il cui proposito è proprio di abituare i cittadini e le cittadine a votare per rappresentanti di entrambi i sessi.

rosa”, in una fase più matura della riflessione pubblica quella etichettata è stata abbandonata.

Più spesso si sente oggi parlare di “quote di genere” ed è soprattutto il legislatore ad aver utilizzato sempre espressioni neutre sotto il profilo del genere, ad esempio riservando dei posti nelle liste elettorali, o prevedendo una rappresentanza massima, per “ciascun genere” o “ciascun sesso”.

L'utilizzo di espressioni neutre è molto importante, non già solo perché consentono di ritenere applicabili queste misure di salvaguardia contro forme di discriminazione nei confronti tanto delle donne, oggi ovviamente destinatarie effettive di tali meccanismi normativi, quanto degli uomini, ma anche perché in questo modo si mette bene in evidenza come si tratti di strumenti finalizzati a perseguire l'interesse generale non già solo del gruppo discriminato⁸.

Quanto all'importanza del linguaggio giuridico, o quantomeno della comunicazione istituzionale, si pensi ancora ai cambiamenti prodotti dal graduale ingresso di espressioni come “Ministra” o “Sindaca”. Con la stessa gradualità ci si sta abituando ad espressioni niente più che corrette da un punto di vista lessicale, mentre in precedenza le donne che ricoprivano tali ruoli erano in qualche modo costrette a ricordare costantemente a sé stesse di trovarsi in posizioni maschili.

Il legislatore, dunque, ben potrebbe intervenire per normare il fenomeno. Sia autovincolandosi ad un uso della terminologia giuridica più rispettosa delle differenze di genere, per quanto naturalmente possibile, non disconoscendosi le esigenze di *drafting* legislativo che vanno tenute in considerazione in quanto rispondenti alla necessità di garantire sempre chiarezza e univocità dei testi normativi a loro volta serventi rispetto al fondamentale interesse alla certezza del diritto, sia imponendo tale adeguamento alle pubbliche amministrazioni⁹.

8. Per un approfondimento nell'ambito sovranazionale e comparato, si rinvia a C. Nardocci, *Dalla parola che discrimina alla parità nel linguaggio: la dimensione sovranazionale (e comparata)*, in questo volume.

9. Un modello potrebbe essere costituito dalle *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo* proposte da C. Robustelli in collaborazione con l'Accademia della Crusca, consultabile al seguente link: https://accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf.

Si vedano, inoltre, le *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo del Miur*, sul quale si rinvia a P. Gambatesa, *Amministrazione e linguaggio di genere nel diritto all'istruzione: l'esperienza degli Atenei italiani*, in questo Volume.

2. La Costituzione parla al maschile ma indirizza all'uso di un linguaggio non discriminatorio

La Costituzione italiana si caratterizza, da un punto di vista linguistico, per la scelta di usare formule espressive chiare ed accessibili a tutti. Noto è infatti come durante la sua stesura fu affidato ad illustri letterati il compito di apportare accorgimenti stilistici migliorativi al testo elaborato dalla Commissione dei 75 e sul quale l'Assemblea era chiamata ad esprimersi¹⁰. È stato in questa prospettiva sottolineato come il 93% del testo della Costituzione italiana sia stato elaborato sulla base del vocabolario di base della lingua italiana e come ogni frase sia stata scritta con una media di meno di 20 parole; ciò che ha dato alla Costituzione un altissimo grado di leggibilità¹¹ e una capacità comunicativa idonea ad attraversare i tempi.

L'“età” della Costituzione si percepisce però nel momento in cui si analizzano, nella prospettiva di genere e non solo, se si tiene conto anche del tema della disabilità¹², le formule normative utilizzate.

Il testo fa anzitutto riferimento, in modo predominante, alla persona di genere maschile (es. “*uomo*” nell'art. 2, “*lavoratore*” nell'art. 36, “*cittadino*” nell'art. 4 e nell'art. 16, “*imputato*” nell'art. 27, ecc.) tutte le volte che individua i destinatari delle sue prescrizioni. Non diversamente – come è in realtà comunemente in uso anche oggi, sia nei testi giuridici sia nel linguaggio comune, – la Costituzione usa il plurale maschile per riferirsi alla generalità dei consociati o a categorie di persone ancora una volta destinatarie delle sue previsioni. Si tratta del maschile utilizzato in forma c.d. “neutra” o “non marcata” (“*cittadini*”, “*lavoratori*”, ecc.). Mentre il femminile è sempre e solo usato in forma “marcata”, nel senso che vi si fa ricorso proprio allo scopo di riferirsi specificamente alle donne, il maschile viene utilizzato anche con valenza generale, a ricomprendere tanto gli uomini quanto le donne. Un *escamotage* che, come giustamente si sottolineava già nelle

10. In particolare, il compito fu affidato a Pietro Pancrazi, a Concetto Marchesi e ad Antonio Baldini.

11. T. De Mauro, intervento nell'ambito del seminario «Il linguaggio della Costituzione», svoltosi al Senato il 16 giugno 2008. Evidenza De Mauro come diverse proposte di Pancrazi non furono approvate dall'Assemblea e che, aspetto interessante, anche in questo caso ciò fu dovuto alla volontà di mantenere un linguaggio semplice e più limpido possibile, evitando l'uso di espressioni complesse o forbite.

12. Su cui, G. Arconzo, S. Leone, *Disabilità e lessico giuridico. Il mutamento di prospettiva nell'ordinamento italiano*, in questo volume.

Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana del 1987, non corrisponde però all'idea che la donna sia compresa nel gruppo, quanto piuttosto che la stessa sia «*tenuta nell'implicito: il che è molto diverso*»¹³. E ancora, negandosi la possibilità di un uso davvero neutro del linguaggio¹⁴, si sottolineava come la scelta di un termine piuttosto che di un altro fosse capace di comportare «una modificazione nel pensiero e nell'atteggiamento» di chi quelle espressioni sente o utilizza¹⁵.

Come visto, l'art. 2 della Costituzione usa l'espressione “*uomo*”, mentre la parola “*donna*” compare laddove il Costituente ha voluto indirizzare esclusivamente alle appartenenti al genere femminile una disciplina speciale. Il riferimento è evidentemente all'art. 37 Cost., che riguarda la parità di genere nel lavoro, e che prevede anche forme di protezione particolari, appunto, per la “*donna lavoratrice*”.

La scelta è stata dunque di utilizzare il termine “*uomo*” nella disposizione probabilmente più importante e centrale dell'architettura costituzionale, ovverosia l'art. 2 Cost., con l'idea di riferirsi con questo termine alla persona, indipendentemente dal genere di appartenenza ma con i rischi, appena evidenziati, di far “scompare” il genere femminile in quello maschile. Diversamente, il termine “*donna*” compare nella disposizione che, come detto, si occupa tra l'altro di “proteggere”, con speciali misure, quella che era da considerarsi un soggetto fragile. Ma quel che più rileva è che nella stessa disposizione il Costituente ha utilizzato, sempre nei confronti della donna, una espressione piuttosto ambigua, riferendosi alla sua «*essenziale funzione familiare*»¹⁶.

In questo ragionamento sulle parole della Costituzione, un breve approfondimento su tale profilo può essere utile, anche al fine di

13. A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 99.

14. Sul neutro nella lingua tedesca, si vedano V. Crestani, *Genere e denominazioni di persona: fra linguistica e diritto, fra lingue e leggi*, e M. Brambilla, V. Crestani, *Scrivere, parlare e rappresentare con il linguaggio di genere: analisi linguistica di linee guida di Atenei tedeschi*, entrambi in questo volume.

15. Ancora, in questo senso, A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit. L'uso al singolare del maschile comporta una discriminazione ancora più accentuata, potendosi ancora meno persuasivamente argomentare sulla funzione neutra dell'espressione.

16. Cfr. art 37 Cost. Sul punto, si consenta il rinvio a M. D'Amico, *Una parità ambigua, Costituzione e Diritti delle donne*, cit. La formula, come noto, fu il frutto di un lungo dibattito tra i Costituenti e la precedente formulazione suona ancor più pregnante (parlandosi di prevalente missione familiare della donna). Ciò nonostante, la formula definitivamente approvata dai Costituenti ha indubbiamente influenzato il percorso di attuazione della parità di genere sul luogo del lavoro. Per un approfondimento di queste considerazioni si rinvia al testo citato.

calare il tema nella specificità dei contesti storici in cui le parole si situano. Deve ricordarsi, infatti, come inizialmente, in seno alla I Sottocommissione, fu proposta una formula diversa, volta a far dire a quello che sarebbe diventato l'art. 37 Cost. che alle donne dovessero essere garantite condizioni particolari per consentirle di adempiere alla «*sua missione familiare*»¹⁷. L'On. La Pira propose persino di aggiungere a questa espressione l'aggettivo "prevalente", incontrando il favore di chi non mancò di sottolineare come il ruolo della donna, «fin quando esisterà la famiglia, è prevalentemente nell'ambito di questa. Il lavoro e le funzioni che la donna deve esercitare come madre e come sposa prevalgono su quelli che essa può esercitare come lavoratrice»¹⁸. È in questo contesto che si colloca la "controproposta" dell'On. Moro, che ritenne soluzione di compromesso di usare invece dell'aggettivo "prevalente" l'aggettivo "essenziale". La proposta, che incontrò il dissenso di Lelio Basso e Nilde Iotti, fu approvata in Commissione.

In Assemblea costituente, una compagine compatta di dieci donne dell'ala della sinistra presentò a quel punto un emendamento, volto ad eliminare la locuzione "essenziale", sia se ritenuta superflua, sia se, per quanto più conta, introdotta proprio allo scopo di rimarcare la posizione tradizionale della donna in seno alla famiglia e così porre un elemento di limitazione delle sue possibilità di realizzazione nella realtà economica e sociale del Paese¹⁹. L'On. Federici, a quel punto, affermò invece che con quella espressione si intendeva dire non già che la funzione familiare della donna sia essenziale per la famiglia, ma «per la società intera», con valore «notevolissimo anche dal punto di vista economico»²⁰. La formula fu così definitivamente incorporata nel testo costituzionale²¹.

Il dibattito appena sintetizzato simboleggia l'influsso non solo delle posizioni politiche ma soprattutto dei tempi sulla scelta delle parole. Anche i riferimenti che avevano i Costituenti che guardavano alle

17. Cfr. seduta dell'8 ottobre 1946.

18. On. A. Lucifero, I Sottocommissione, ancora sed. 8 ottobre 1946.

19. On. A. Merlin, seduta antimeridiana, Assemblea costituente, 10 maggio 1947.

20. On. M. Federici, seduta antimeridiana, l'Assemblea costituente, 10 maggio 1947.

21. Sull'art. 37 Cost., oltre a M. D'Amico, *Una parità ambigua*, cit., si veda E. Cattelani, *La donna lavoratrice nella sua essenziale funzione familiare a settant'anni dall'approvazione dell'art. 37 Cost.*, in *Federalismi.it*, 5/2019.

esperienze straniere, d'altra parte, non consentono di attendersi un uso delle espressioni molto diverso.

La Costituzione italiana parla dunque spesso al maschile. Ma altro è dire che per la Costituzione il linguaggio sia da considerarsi un fattore neutro rispetto al grande obiettivo di realizzare una società di eguali.

Anzitutto, si consideri come una eccezione allo schema delineato di poco sopra si ha nell'art. 48 Cost. La disposizione fa, eccezionalmente, riferimento sia all'uomo sia alla donna, o meglio specifica che della categoria "cittadini" fanno parte sia uomini sia donne²². Lo fa peraltro nell'ambito di una disposizione di straordinario rilievo, trattandosi della norma che tutela il diritto di voto, diritto fondamentale e architrave della democrazia.

Si potrebbe tuttavia dire che qui i Costituenti vollero rimarcare come la norma si estendesse alle donne proprio perché, fino al 1946, le stesse erano state escluse dal suffragio e occorreva dunque specificare nel testo costituzionale che la Costituzione si fondava sulla partecipazione alla cosa pubblica dei cittadini e delle cittadine tutti/e.

Non diversamente l'art. 51 Cost. specifica che i cittadini «dell'uno e dell'altro sesso» possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di uguaglianza²³.

In altre parole, si tratta di formule normative senz'altro da considerarsi maggiormente rispettose delle differenze di genere e della condizione femminile, ma che trovano la propria giustificazione non già nella consapevole volontà di adottare un linguaggio paritario, quanto nella volontà di segnare una rottura con un passato escludente. Conferma di ciò si ha considerando che solo pochi anni

22. Cfr. art. 48, co. 1, Cost. secondo cui «[s]ono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età».

23. Per un approfondimento in letteratura, si rinvia a L. Carlassare, *Il diritto alle pari opportunità a 60 anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale*, in *www.csm.it*, 2018 e, anche, C. Siccardi, *Il ruolo della dottrina nell'evoluzione del principio di parità di genere nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici*, in M. D'Amico, S. Leone (a cura di), *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, cit. pp. 256 ss. Non ci si sofferma, invece, sui riferimenti sia a donne sia a uomini previsti all'art. 51, per come modificato in forza della riforma costituzionale intervenuta nel 2003, e all'art. 117, comma terzo, Cost., anch'esso oggetto di riforma costituzionale. Si tratta, infatti, di innesti piuttosto recenti nella Costituzione e comunque di previsioni, non a caso, specificamente indirizzate a introdurre un vincolo alla promozione dell'eguaglianza di genere.

prima l'espressione *regnicoli* era stata intesa come certamente riferita agli uomini.

L'art. 24 dello Statuto albertino stabiliva infatti che «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi».

Ancora, di “elettori” parlava la legislazione elettorale allora vigente. Alcune donne chiesero ed ottennero di essere iscritte nelle liste elettorali. Tuttavia, la Corte di cassazione «adita sulla questione» affermò che quella espressione doveva essere intesa come riferita unicamente agli elettori di sesso maschile e che alle donne i diritti di voto potevano essere concessi solo in presenza di una «espressa disposizione di legge» stante la «regola, che non si è sentito neppure il bisogno di dichiarare espressamente, di non potere le donne venir ammesse ad una qualsiasi partecipazione di funzioni e cariche attinenti alla vita politica dello Stato»²⁴. Ciò dimostra come la scelta dei Costituenti di esplicitare che elettori ed eleggibili sono i “cittadini”, uomini e donne²⁵, dell'uno e dell'altro sesso²⁶, fosse proprio di superare quella impostazione, e di chiarire che le donne avrebbero potuto fare finalmente ingresso nella sfera pubblica.

Inoltre ciò, che la Costituzione orienti ad un linguaggio giuridico improntato alla parità è evincibile soprattutto dalla “sostanza”, più che alla forma, degli artt. 2 e 3 Cost. L'art. 2 Cost. pone al centro del sistema la persona, i suoi diritti e i suoi doveri; l'art. 3 Cost. predica invece il principio di uguaglianza, nella sua duplice declinazione formale e sostanziale, imponendo al legislatore di realizzare la parità sia evitando discriminazioni, sia adottando specifiche azioni positive.

Non c'è alcuna contraddizione nel rilevare come la Costituzione usi un linguaggio non paritario e sostenere allo stesso tempo come proprio in forza dei principi costituzionali il legislatore dovrebbe adottare e far adottare alla pubblica amministrazione un linguaggio paritario. Non dovrebbe infatti essere necessario rammentare come, nonostante le originarie intenzioni dei Costituenti – che evidentemen-

24. N. Sbanò (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 185 ss. In tema, anche, M. D'Amico, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 4 ss.; D. Migliucci, *Per il voto alle donne. Dieci anni di battaglie suffragiste in Italia (1903-1913)*, Mondadori, Milano, 2006.

25. Cfr. art. 48 Cost.

26. Cfr. art. 51 Cost.

te disconoscevano l'importanza del tema, in un'epoca nella quale, come detto, ben altre erano le questioni da affrontare sul terreno della parità – essi seppero e vollero scrivere le norme costituzionali con tratto lungimirante. Si tratta di formule elastiche, di portata ampia, capaci di ricomprendere significati anche sconosciuti all'epoca della loro redazione.

Se si parte dal presupposto che il diritto usa il linguaggio come forma espressiva, non si può che concludere nel senso che anche attraverso il linguaggio il legislatore può discriminare. Il legislatore, infatti, perpetuando l'uso di un linguaggio “maschile” perpetua allo stesso tempo gli stereotipi di genere che attraversano la società, avallando l'idea che solo i cittadini uomini siano componenti attive della società, che solo i lavoratori uomini contribuiscano al progresso materiale e spirituale della società, che solo gli uomini, soprattutto, possano ambire a ruoli e cariche istituzionali di rilievo.

Oltretutto, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna in tutti gli ambiti non è obiettivo che richiede semplicemente la rimozione delle differenze tra uomo e donna, ma impone di riconoscere e di valorizzare la differenza di genere. Nel linguaggio giuridico, questa differenza rischia di scomparire; ma non nel senso, auspicabile, di una riconduzione a unità del corpo sociale indipendentemente dal sesso di appartenenza, quanto nel senso di una “subordinazione” del genere femminile rispetto a quello maschile.

È dunque orientati dalla Costituzione – a dispetto del lessico fatto proprio dalla Costituzione e dovuto alle ragioni che si è tentato di illustrare – che il legislatore dovrebbe attivarsi per promuovere l'uguaglianza tra i due sessi intervenendo anche a questo livello.

3. I principali interventi normativi e amministrativi volti ad imporre l'utilizzo di parole non discriminatorie nel linguaggio pubblico

Si rende opportuno precisare che nell'ordinamento italiano sono ancora sporadici i tentativi di indirizzare ad un uso più paritario il linguaggio giuridico ed amministrativo.

Una delle prime iniziative a livello “istituzionale” nazionale è stata di certo la lettera inviata dall'allora Presidente della Camera Laura Boldrini alle colleghe e ai colleghi parlamentari. La missiva, datata 4 marzo 2015, muove dalla constatazione del significativo numero

di deputate finalmente elette in Parlamento e impegnate a ricoprire ruoli importanti, traendone la conclusione che a ciò dovesse seguire un «adeguamento del linguaggio parlamentare al ruolo istituzionale, sociale e professionale assunto dalle donne». A tal fine la Presidente invitava i parlamentari e le parlamentari, nelle sedute in Assemblea e nei lavori degli altri organi della Camera, a riferirsi ai ruoli istituzionali «nelle forme corrette», ovvero sia «secondo il genere proprio della persona cui si riferiscono». L'impegno della Presidente era a garantire altrettanto nell'ambito dei resoconti parlamentari. In effetti, nei documenti di rendicontazione dell'attività parlamentare si è iniziato a leggere “deputata” oltre che “deputato”²⁷ e “la Presidente” ad indicare proprio nel corso della precedente legislatura la carica dell'On. Laura Boldrini. Al Senato, invece, l'elezione della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha segnato un cambio di passo, e i resoconti continuano a riportare la dizione “il Presidente”, mentre da tempo ormai è in uso quella di “Senatrice” accanto a quella di “Senatore”. Merita peraltro di essere segnalato che, a dispetto della volontà della Presidente del Senato di mantenere la declinazione al maschile del proprio ruolo, il Presidente della Repubblica si è sin da subito riferito al più alto scranno di Palazzo Madama al femminile. Per limitarci ad un emblematico esempio, mentre sul sito del Senato compare la notizia “Mandato esplorativo *al Presidente* del Senato Alberti Casellati”, il Presidente della Repubblica si è rivolto “alla Presidente del Senato”, sia per il conferimento del mandato esplorativo di aprile 2018, sia nelle successive occasioni nelle quali ha fatto riferimento a tale figura.

Sempre a livello nazionale, ma spostandosi sul terreno delle proposte di legge, merita senz'altro un richiamo il progetto di legge n. 4335 del 2017 recante *Disposizioni in materia di concordanza dei titoli funzionali in base al sesso della persona cui sono attribuiti negli atti delle pubbliche amministrazioni*. Attraverso queste norme, si intendeva stabilire che le p.a. avrebbero dovuto concordare il titolo funzionale, accademico, professionale, istituzionale od onorifico, con il sesso della persona alla quale lo stesso è attribuito²⁸. Ciò sulla base della

27. Al plurale, invece, permane l'uso del maschile.

28. Obiettivo che qualche anno prima il Senatore Alfonsi aveva tentato di affidare ad una mozione (n. 1-00107 del 31 maggio 2007, nel corso della XV leg.) e volta ad impegnare il Governo «a introdurre negli atti e nei protocolli adottati dalle pubbliche amministrazioni una modificazione degli usi linguistici tale da rendere visibile la pre-

constatazione, indicata nella relazione illustrativa al progetto di legge, che nonostante «le raccomandazioni europee e nazionali, i contributi di singole studiose», «l’impegno delle istituzioni locali, la partita dei diritti e della lotta alle discriminazioni di genere nel linguaggio amministrativo e nella comunicazione istituzionale richiede ulteriore attenzione e sforzi orientati a intrecciare, nel contesto dei mutamenti socio-culturali, la dimensione dell’etica e della democrazia paritaria a tutti i livelli di governo e nei processi in atto, superando “pregiudizi” e reali difficoltà “tecniche” e favorendo sempre più una comunicazione trasparente e “rappresentativa”». Quel progetto di legge non ha però nemmeno iniziato il percorso legislativo ed è stato pertanto accantonato²⁹.

Le altre iniziative importanti che meritano qui di essere segnalate sono poi quelle assunte a livello regionale. Anzitutto, va richiamata l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna, che per prima ha approvato una legge di contrasto alle discriminazioni di genere nell’ambito della quale ha ritenuto di prevedere anche una norma su «linguaggio di genere e lessico delle differenze»³⁰. In essa si è anzitutto riconosciuto che «la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l’uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell’identità culturale e di genere che non permette un’adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società». Si tratta di una premessa concettuale di notevole rilievo, alla quale, operativamente, la norma ha fatto seguire l’obbligo a identificare sia il soggetto femminile che il maschile negli atti amministrativi e nella denominazione degli incarichi, anche politici³¹.

senza di donne nelle istituzioni, riconoscendone la piena dignità di *status* ed evitando che il loro ruolo venga oscurato da un uso non consapevole della lingua».

29. Un riferimento al tema del linguaggio di genere, ancorché fugace, era contenuto nel progetto di legge n. 482 del 2018.

Tra le proposte più recenti si segnala anche quella presentata nel 2020 (progetto C. 2634) che si occupa però di un versante particolare, ma non meno importante, ovvero del tema della promozione dell’inclusione nello specifico settore dell’istruzione, con particolare riferimento ai testi scolastici.

30. Art. 9, Legge Regione Emilia-Romagna n. 6 del 2014.

31. Ancora, l’art. 9 prosegue prevedendo che la predisposizione di “idonea informativa al personale che tenga conto di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere”, e che “per stimolare e promuovere nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità, importanza del genere femminile e maschile, le

In realtà già nel 2009 la Regione Piemonte, con una disposizione per vero meno pregnante, aveva però previsto l'obbligo di rispettare la «prospettiva di genere», «favorendo l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini» nella comunicazione istituzionale³²; soprattutto, a tale generica previsione, aveva fatto seguito l'adozione da parte del Consiglio regionale, dapprima, nel 2015, di una mozione³³, e successivamente, nel 2016, di Linee guida finalizzate concretamente a orientare l'Istituzione regionale ad un uso non discriminatorio del linguaggio³⁴.

Ancora, merita di essere segnalato il recente documento licenziato dalla Giunta della Regione Toscana³⁵ recante *Linee guida operative per l'uso di un linguaggio amministrativo non sessista negli atti e nei documenti della Regione Toscana* e altre iniziative di analogo tenore, rilevanti ancorché non approvate con atti legislativi regionali³⁶.

strutture generali competenti in materia di semplificazione, pari opportunità, comunicazione, predispongono una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti, comunicazioni, nella direzione impressa dall'orientamento europeo e nazionale sul punto mediante raccolta e analisi di buone pratiche, formazione sulle strategie di comunicazione interne-esterne, applicazione di linee guida che potenzino il ruolo della comunicazione di genere, diffusione e promozione dei risultati”.

32. Art. 7, Legge Regione Piemonte n. 8 del 2009.

33. Mozione n. 231 del 2015.

34. Così le *Linee guida del Consiglio regionale del Piemonte per l'uso del linguaggio di genere*, rinvenibile al sito http://www.cr.piemonte.it/dwd/comunicazione/linguaggio_di_genere.pdf.

Il documento è molto interessante e ricco di utili indicazioni, ad esempio sul preferibile ricorso alle “simmetrie” (uso del maschile o del femminile quando noto il genere di chi ricopre una determinata carica), o sulla necessità di chiarire il genere con l'uso corretto dell'articolo in caso di nomi “epiceni”, ovvero che rimangono invariati al variare del sesso del/la titolare dell'ufficio (es. la giudice, la presidente, ecc.). Ancora, il documento suggerisce di preferire nomi collettivi e impersonali all'uso del plurale maschile in forma neutra (meglio “corpo elettorale” che elettori, o “il personale” piuttosto che “i dipendenti”, o ancora “le persone detenute” piuttosto che “i detenuti”).

Un'altra indicazione interessante è quella di usare la forma c.d. sdoppiata contratta (es. Il/la responsabile) solo nella modulistica, evitandolo, probabilmente per ragioni di *drafting* legislativo, nei testi normativi, ma anche amministrativi. Laddove, proprio nei testi normativi, si continui ad usare il maschile neutro, le Linee guida suggeriscono però di inserire un asterisco e una nota esplicativa, che dichiari espressamente che i sostantivi declinati al maschile sono da intendersi inclusivi del genere femminile.

35. Decisione della Giunta della Regione Toscana n. 16 dell'1 marzo 2019.

36. Come la *Guida all'utilizzo corretto del genere nel linguaggio amministrativo*, approvato dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità della Regione Abruzzo, consultabile al sito: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/cug/documenti/LINGUAGGIO_DI_GENERE.pdf.

Si tratta di misure rispetto alle quali si è svolta solo una ricognizione sintetica, ma che non risultano tutte ancora pienamente attuate. Tuttavia, sono segnali di attenzione crescente a un tema divenuto ormai ineludibile. In questa prospettiva devono essere valutati gli sforzi anche della CRUI, nello specifico settore dell'amministrazione universitaria, a predisporre delle Linee guida che possano presto orientare tutti gli Atenei ad un uso più attento del linguaggio amministrativo e comunicativo. Non si dimentichi che proprio ai livelli più alti delle professioni persistono infatti resistenze a riconoscere anche attraverso le parole la parità tra i sessi.

Per ora, come lo stesso progetto Dir-Ling+ ha messo in mostra, si tratta invece di iniziative di singole Università, ma che è giusto mettere a frutto attraverso un coordinamento che funga anche da sprono nei confronti degli Atenei meno aperti a questa prospettiva.

4. Una postilla: l'impegno dell'Università degli Studi di Milano per un linguaggio paritario

Un ultimo aspetto del quale occorre dare conto in questa sede e che si inserisce nel solco dei principi costituzionali e sovranazionali in tema di eguaglianza e di non discriminazione in base al genere, attiene al recente impegno profuso dall'Università degli Studi di Milano sul tema della promozione di un linguaggio paritario.

L'Università degli Studi di Milano si è occupata di questo tema, nuovo per la dimensione nazionale, attraverso due azioni parallele. La prima si è tradotta nella conclusione di un accordo con il Comune di Milano³⁷ volto alla realizzazione di corsi di formazione e di attività congiunte sui temi del linguaggio di genere e della conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Questo strumento ha conosciuto una prima traduzione in un percorso di formazione, erogato da personale strutturato dell'Università degli Studi di Milano, dedicato al tema del linguaggio di genere e riservato ai dipendenti e alle dipendenti del Comune di Milano. L'atti-

37. Il riferimento è al Protocollo d'intesa stipulato in data 30 novembre 2020 tra il Comune di Milano e Università Statale di Milano in materia di formazione e azioni di sostegno sui temi del linguaggio di genere e di condivisione di progetti di conciliazione dei tempi vita-lavoro.

vità di formazione si è svolta nel febbraio del 2021 e seguirà un ciclo aggiuntivo che si terrà entro la fine dell'anno in corso.

L'obiettivo è consentire un utilizzo consapevole del linguaggio da parte dell'amministrazione comunale allo scopo di dare attuazione alla delibera in tema di linguaggio di genere adottata dal Comune di Milano³⁸ e, a distanza di qualche mese, anche dall'Università degli Studi di Milano³⁹. A questo proposito, occorre sottolineare che l'adozione, anche da parte dell'Università degli Studi di Milano, di una apposita delibera in tema di linguaggio di genere ha conosciuto ulteriore svolgimento, anzitutto, come si dirà, sul piano della volontà di attuare una revisione linguistica organica dei regolamenti amministrativi dell'Ateneo e, inoltre, attraverso la definizione di percorsi di formazione riservati al personale docente, tecnico amministrativo, nonché agli studenti e alle studentesse.

Oltre alla sinergia con il Comune di Milano e venendo, quindi, alla seconda azione, l'Università degli Studi di Milano ha di recente predisposto un apposito *Vademecum* che offre un insieme di strategie per sopperire all'utilizzo del linguaggio in Ateneo non conforme al principio costituzionale di parità.

Pur non trattandosi di indicazioni vincolanti, l'importanza del *Vademecum* risiede nella sua finalità di favorire un mutamento, anzitutto, culturale nell'utilizzo del linguaggio che sappia fare strada ad un suo impiego che faccia propria le diversità, rifiutando impostazioni presuntivamente neutrali e incentrate sul ricorso al c.d. "maschile neutro".

L'Università degli Studi di Milano segue così gli esempi virtuosi di altri Atenei italiani che hanno adottato proprie linee-guida allo scopo di ovviare ad espressioni mono-genere lesive del principio costituzionale di eguaglianza.

Non meno importante, infine, è la partecipazione dell'Università degli Studi di Milano alle attività promosse dalla Commissione sulle Tematiche di genere, istituita nel 2018 nell'ambito della CRUI «con l'obiettivo di diffondere azioni e interventi volti a favorire la parità

38. Il riferimento è alle *linee guida per l'adozione della parità di genere nei testi amministrativi e nella comunicazione istituzionale del Comune di Milano*, approvate dalla Giunta comunale il 4 agosto 2019.

39. Il riferimento è alla *Linee guida per l'adozione della parità di genere nei testi amministrativi e nella comunicazione istituzionale*, approvate con delibera del Senato Accademico in data 16 giugno 2020 e del Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2020.

tra uomo e donna in tutti i comparti del sistema universitario»⁴⁰. Il collegamento tra le Università favorito dalla Commissione in esame rappresenta senza dubbio un ulteriore canale di trasmissione delle buone prassi implementate dall'Università degli Studi di Milano verso l'esterno e viceversa.

5. Considerazioni conclusive: oltre “il buon padre di famiglia”

Se la Costituzione riconosce e salvaguarda pacificamente il principio di parità tra i sessi, declinandolo nei più diversi ambiti della vita pubblica e privata, resta ancora sullo sfondo del dibattito scientifico e pubblico il tema della possibile ed auspicabile revisione linguistica dei testi normativi e amministrativi che ricorrono in via automatica ed esclusiva al maschile neutro.

Il pressoché assoluto protagonismo del maschile neutro nella lingua italiana in verità non sorprende se si considera la condizione ancora subalterna della donna, come dimostrano anche i dati più recenti del *World Economic Forum* che colloca l'Italia al 63esimo posto nella classifica degli Stati che hanno avviato politiche volte a contrastare il c.d. *gender gap*.

Il linguaggio, normativo, amministrativo e diffuso nella comunicazione scritta e parlata, testimonia una perdurante disegualianza tra i sessi che pericolosamente si affianca alla diffusione ancora importante di pregiudizi che si reggono su relazioni diseguali tra uomini e donne.

Emblematica di questa tendenza che ormai si protrae da decenni è la conservazione di espressione palesemente lesive del principio di parità. Tra tutte, la ricorrente espressione codicistica del c.d. “buon padre di famiglia” bene rappresenta un contesto sociale in cui, a discapito del principio sancito dall'art. 29 Cost. di eguaglianza tra i coniugi, ma, più in generale, dei componenti la coppia in ambito familiare, esprime una concezione diseguale dei rapporti che passa, anzitutto e per prima, dal linguaggio.

Il linguaggio stride, quindi, con i principi costituzionali e con una giurisprudenza costituzionale che ha sempre più sottolineato la centralità che l'eguaglianza tra i sessi riveste per il nostro sistema costituzionale.

40. Per un approfondimento sulle attività della Commissione, si rinvia al sito web: <https://www.cruil.it/tematiche-di-genere.html>.

Questa distanza tra il linguaggio e la Costituzione impone, quindi, e sospinge per tentativi di revisione dei testi normativi ed amministrativi funzionale a rimediare a persistenti violazioni del principio di parità.

A voler riprendere l'esempio del "buon padre di famiglia", si ritiene allora siano maturi i tempi per ragionare della sua non conformità ai principi costituzionali e per favorire azioni giudiziarie strategiche in grado di portare la questione di costituzionalità in esame davanti al Giudice costituzionale.

La piena attuazione del principio di parità passa anche e, soprattutto, dal linguaggio. E se la strada per la realizzazione dell'eguaglianza tra i sessi è ancora lunga, iniziare ad occuparsi del linguaggio potrebbe assolvere ad un ruolo centrale contribuendo ad elidere quei pregiudizi che, da sempre, si collocano all'origine di quelle discriminazioni che, purtroppo, continuano ad affliggere le donne, italiane e non.

Non a caso, come ricorda efficacemente Victor Klemperer nel suo *Language of the Third Reich*, occorre tener presente che la lingua è «come e più del sangue»⁴¹ e che essa forma la nostra personalità e le nostre convinzioni più profonde.

41. V. Klemperer, *Language of the Third Reich*, London-New York, 2006.